C12136 - ERG POWER GENERATION/FORVEI
Provvedimento n. 26910

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 dicembre 2017;

SENTITO il Relatore Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Erg Power Generation S.p.A., pervenuta il 22 novembre 2017;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Erg Power Generation S.p.A. ("Erg"), è la società del Gruppo Erg che si occupa della gestione e dello sviluppo di impianti di produzione di energia elettrica, in particolare di quelli alimentati da fonte rinnovabile. Il Gruppo Erg ha abbandonato negli ultimi anni la sua attività nel settore petrolifero, concentrandosi nel settore della produzione di energia elettrica a basso impatto ambientale. In particolare è attivo in Italia e all'estero nel settore eolico, termoelettrico e idroelettrico. Al momento il Gruppo non è, invece, attivo nella produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica in Italia. Il capitale sociale di Erg è interamente detenuto da Erg S.p.A.
Nel 2016 Erg ha realizzato un fatturato complessivo a livello mondiale pari a circa 1 miliardo di euro e un fatturato in Italia pari a *[700-1.000]** milioni di euro.

2. Forvei S.r.l. ("Forvei") è una società attiva nel settore delle energie rinnovabili. Essa in particolare detiene l'intero capitale sociale di diverse società che posseggono e gestiscono 31 impianti fotovoltaici in varie Regioni italiane quali Piemonte, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, per una capacità complessiva di 89 MW. La società, il cui capitale sociale è attualmente detenuto interamente da Vei Green S.r.l., ha realizzato nel 2016 un fatturato in Italia di circa 39 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. La comunicazione in esame riguarda l'acquisizione da parte di Erg dell'intero capitale sociale di Forvei. Ad esito della stessa, pertanto, Erg deterrà il controllo esclusivo di Forvei e delle sue controllate.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera *b*), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 492 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

5. L'operazione in esame interessa il settore della generazione di energia elettrica da fonte rinnovabile, in particolare da quella fotovoltaica.

I mercati rilevanti

Approvvigionamento all'ingrosso dell'energia elettrica nelle macro-zone Nord, Sud e Sicilia

6. Il mercato rilevante sotto il profilo merceologico è quello relativo alla produzione e vendita all'ingrosso di energia elettrica, da fonti tradizionali e da fonti rinnovabili[1].
7. Per quel che riguarda la dimensione geografica, il mercato della produzione e vendita all'ingrosso di energia elettrica è da considerarsi sovraregionale. In particolare, esso viene suddiviso in quattro macro zone: Nord, Sud, Sicilia e

* *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

[1] *[Cfr. C12101 - F2I ER 1/SETTE SOCIETÀ DI VERONAGEST Provvedimento n. 26684, del 19 luglio 2017; C12116 - ILLUMIA/RAMO DI AZIENDA ELECTRA ITALIA provv. n. 26809.]*

Sardegna[2]. Considerata l'ubicazione degli impianti della società target, gli effetti dell'operazione riguardano le macro zone Nord, Sud e Sicilia.

Effetti dell'operazione

Effetti dell'operazione nel mercato dell'approvvigionamento all'ingrosso dell'energia elettrica nelle macro-zone Nord, Sud e Sicilia

8. Le Parti hanno fornito una stima delle quote di mercato da esse detenute, in termini di capacità installata (MW) ed energia venduta (TWh), nel triennio 2014-2016 nelle macro zone Nord, Sud e Sicilia. Le quote di mercato di Erg sono indicate nelle seguenti tabelle (Cfr. Tabella 1, Tabella 2).

Tab1. Quote Erg in termini di energia venduta (TWh).

Impianti	**2014**	**2015**	**2016**
Nord	*[Inferiore all'1]%*	*[Inferiore all'1]%*	*[Inferiore all'1]%*
Sud	*[1-5]%*	*[1-5]%*	*[1-5]%*
Sicilia	*[25-30]%*	*[10-15]%*	*[15-20]%*

Tb2. Quote Erg in termini di capacità installata (MW).

Impianti	**2014**	**2015**	**2016**
Nord	[Inferiore all'1]%	[Inferiore all'1]%	[Inferiore all'1]%
Sud	[1-5]%	[1-5]%	[1-5]%
Sicilia	[10-15]%	[5-10]%	[5-10]%

Le quote di mercato di Forvei in termini di capacità installata e di energia venduta presentano, invece, nel triennio 2014-2016 in tutti i mercati rilevanti valori inferiori all'1%, ad eccezione della quota di mercato in termini di TWh nella macro-zona Sud che nel 2016 è pari al *[1-5*%].

9. Dunque, risulta che le quote di Erg nei mercati del prodotto e geografici rilevanti sia in termini di energia venduta, sia in termini di capacità installata, subiranno un incremento non significativo a seguito dell'operazione. In particolare, in tutte le tre macro-zone l'incremento è prossimo allo zero in termini di capacità installata e non supera in ogni caso il *[1-5%]* in termini di volumi venduti. Peraltro, nel settore della generazione dell'energia elettrica, a livello nazionale, sono presenti numerosi operatori e concorrenti qualificati come Enel, Eni, Edison e A2A.

10. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a determinare la costituzione di una posizione dominante nel mercato dell'approvvigionamento all'ingrosso dell'energia elettrica nelle macro-zone Nord, Sud e Sicilia.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato della produzione e vendita all'ingrosso di energia elettrica, da fonti tradizionali e rinnovabili, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

f.f. IL PRESIDENTE
Gabriella Muscolo

[2] *[Cfr. C12085 - ENERGRID HOLDINGS/TRADEINV GAS & ENERGY provv n. 26433 in Boll.10/2017.]*